

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064

G.C.

42

03-03-2016

Sospensione delle determinazioni assunte con la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29.02.2016.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno Duemilasedici addì Tre del mese di Marzo alle ore 12:00,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	NO
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il D.ssa. Lupacchino Selene Francesca, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Sospensione delle determinazioni assunte con la deliberazione di giunta comunale n. 35 del 29.02,2016

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 18.02.2016 prot.1765 l'associazione Diabhall Group con sede a Pogliano Milanese in Via San Francesco n.27 ha presentato la domanda per rilascio dell'autorizzazione temporanea per pubbliche manifestazioni presso l'area di proprietà comunale di Via Europa (parcheggio e piazza del mercato) per una manifestazione programmata alla data del 19.03.2016;

Dato atto che la manifestazione prevede l'uso di parte del fabbricato denominato palazzina delle feste e dei locali cucina e servizi igienici, così come anche parte delle aree esterne costituenti il parcheggio pubblico di Via Europa (piazza del mercato) e parte dell'area interna retrostante la palazzina delle feste comprensivo del manufatto a portico aperto, all'interno del quale è prevista musica dal vivo;

Evidenziato che:

- con deliberazione di giunta comunale n. 35 del 29.02.2016 l'Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese ha preso atto della richiesta in questione presentata dall'associazione Diabhall Group, autorizzando la concessione gratuita delle aree "esterne ed interne, parcheggio pubblico di Via Europa (piazza del mercato) e area a verde del centro sportivo, oltreché la struttura a portico aperto retrostante alla palazzina delle feste, aree e fabbricato", dando atto espressamente che "la manifestazione in oggetto non ha interferenze con l'attività svolta dall'Associazione Calcio" e demandando "agli uffici la trasmissione di copia della presente deliberazione all'associazione Diabhall Group, incaricando la medesima di avvisare preventivamente l'associazione Calcistica";
- come chiaramente si evince, tale delibera è stata emanata sull'erroneo presupposto che non ci fosse interferenza con l'attività svolta dall'Associazione Calcio;
- in mancanza di un preventivo accordo scritto tra le due associazioni tale presupposto si è rivelato non sussistente, in quanto la manifestazione in questione non risulta possa coesistere con la manifestazione già programmata dall'Associazione Calcio;
- l'ufficio proponente l'atto deliberativo aveva ritenuto in totale buona fede di prendere atto del contenuto della relazione illustrativa a firma del richiedente la manifestazione Diabhall basandosi sulla veridicità delle affermazioni ivi contenute:
- alla data odierna non risulta esservi alcun accordo tra l'Associazione Calcio e la Diabhall Group per la gestione concomitante delle manifestazioni;
- per tali ragioni risulta doveroso procedere a sospendere le determinazioni assunte con la deliberazione di giunta comunale n.35 del 29.02.2016 dall'oggetto "Autorizzazione a favore dell'associazione Diabhall Group dell'area interna e antistante la palazzina delle feste (Via Europa) e della struttura a portico interna" (considerato in ogni caso il breve lasso temporale tra la data di rilascio dell'autorizzazione e quella di sospensione).

Visti:

- Il vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo approvato con deliberazione di consiglio comunale n.13 del 13.02.2015;
- Il T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 635/1940;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

di significare che la presente deliberazione è munita dei pareri obbligatori (**ALL.1**) previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

DELIBERA

- 1. di sospendere, per le motivazioni indicate nelle premesse, le determinazioni assunte con la deliberazione di giunta comunale n. 35 del 29.02.2016 dall'oggetto "Autorizzazione a favore dell'associazione Diabhall Group dell'area interna e antistante la palazzina delle feste (Via Europa) e della struttura a portico interna", essendo venuto meno il presupposto fondante l'emanazione di tale provvedimento (mancata interferenza tra la Diabhall Group e l'Associazione Calcio) ovvero mancanza di un preventivo accordo scritto tra le due associazioni;
- 2. di non autorizzare, conseguentemente, alla Diabhall Group l'utilizzo dell'area interna e antistante la palazzina delle feste (Via Europa) e della struttura a portico interna per la manifestazione del 19.03.2016 sino all'eventuale presentazione di un accordo scritto tra la Diabhall Group e l'Associazione Calcio);
- 3. di trasmettere tempestivamente all'associazione Diabhall Group il presente provvedimento e conseguentemente di dare mandato all'ufficio SUAP di sospendere l'iter della richiesta presentata da parte dell'associazione Diabhall Group presentata in data 18.02.2016 prot.1765;
- 4. di stabilire in via generale quale criterio di coesistenza di più manifestazioni all'interno di una stessa area e/o immobile di proprietà comunale il preventivo accordo sottoscritto tra le parti in mancanza del quale non si potrà dare corso ad autorizzare manifestazioni di alcun tipo.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza;

a voti unanime favorevoli, espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lvo 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO f.to Dr. Vincenzo Magistrelli IL SEGRETARIO COMUNALE f.to D.ssa Selene Francesca Lupacchino

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 1 5 giorni consecutivi

dal 17-03-2016 al 01-04-2016

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del

primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dssa Selene Francesca Lupacchino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 27-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to D.ssa Selene Francesca Lupacchino